

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI
DERIVANTI DAL FUMO**

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”);
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 (G.U. 30 novembre 1981, S.O., recante: “Modifiche al sistema penale”);
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O., recante “norme per la prevenzione degli infortuni”);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, all’oggetto: “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- Circolare del Ministero della Sanità nr. 4 del 28 marzo 2001 (G.U. 11 aprile 2001, n. 85, recante “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”);
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- Legge 31.10.2003, n. 306, recante “ Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (G.U. 29 dicembre 2003, n. 316, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”);
- Legge 30.12.2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

INDICE

Art.1 Scopo e contenuto del regolamento

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Locali in cui vige il divieto

Art. 4 Pubblicizzazione del divieto

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Art. 6 Accertamento e contestazione della violazione amministrativa

Art. 7 Sanzioni

Art. 8 Pagamento della sanzione

Art. 9 Ricorsi

Art.10 Norme finali

ART. 1
Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della normativa statale e regionale in materia di tutela della salute pubblica e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di Servizi pubblici comunali.

ART. 2
Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente, amministratori ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3
Locali in cui vige il divieto

- 1) Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro comunali, compresi corridoi, atri, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dall'attività lavorativa espletata.
- 2) Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino, a qualsiasi titolo, negli ambienti di cui al precedente punto 1), comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994..

ART. 4
Pubblicizzazione del divieto

- 1) Nei locali dove si applica il divieto di fumo saranno apposti appositi cartelli, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale.
- 2) I cartelli saranno forniti dall'ufficio economato e dovranno contenere l'indicazione:
 - a) della relativa norma del divieto stesso nonché ;
 - b) delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza del divieto;
 - c) del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
 - d) dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

ART. 5
Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, individuerà, per ogni struttura amministrativa, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne eventualmente all'Autorità competente ai sensi della Legge 689/1981.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente collaboratore incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art.13 della L. 689/1981.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale su modello fornito dall'Economo Comunale.

L'attività di vigilanza in materia di divieto di fumare viene esercitata dal personale incaricato su conforme determinazione del Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale. Detto personale si attiene alle disposizioni del presente regolamento e da eventuali direttive impartite dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale.

Dovrà comunque essere garantito l'effettuazione di almeno 2 (due) sopralluoghi al mese presso i locali ove vengono svolte attività istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 6

Accertamento e contestazione della violazione amministrativa

1) Il personale addetto al controllo del rispetto della normativa in materia di divieto di fumo accerta e contesta la violazione amministrativa nei confronti del trasgressore ed irroga la relativa sanzione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione.

2) La contestazione della violazione, quando è possibile, deve essere immediata. Nell'ipotesi in cui non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati, a cura dell'incaricato al controllo sul divieto di fumo al trasgressore residente nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta (90) giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta (360) giorni dall'accertamento.

ART. 7

Sanzioni

1) I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2) Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dalla normativa vigente.

3) I dipendenti del Comune di Chioggia che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro.

4) I trasgressori nel rispetto dell'art. 16 della Legge 689/1981 possono procedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di un terzo del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

5) I proventi delle sanzioni riscosse saranno destinati al finanziamento di campagne di prevenzione contro i danni causati dal fumo.

ART. 8

Pagamento della sanzione

- 1) Le modalità di pagamento della sanzione sono dettagliate sul verbale di accertamento e contestazione. Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale.
- 2) La ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere prodotta in copia, o via fax, entro 10 giorni al funzionario che ha accertato la violazione.
- 3) L'obbligazione di pagare le somme previste non è trasmissibile agli eredi

ART. 9

Ricorsi

1) Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono essere sentiti dallo stesso. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza-ingiunzione motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa nei modi e termini previsti dalla legge.

ART. 10

Norme finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 2) Di mantenere fermi gli incarichi già previsti con le determinazioni già adottate dal Direttore Generale in materia di controllo sul divieto di fumare.
- 3) Al personale incaricato della vigilanza sarà fornita apposita guida informativa relativa alle modalità di contestazione e alla compilazione del verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo.